-3362/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/12/2012

SENTENZA
N. 3196/2012
REGISTRO GENERALE
N. 19091/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ANTONIO PRESTIPINO	- Consigliere -
Dott. DOMENICO GALLO	- Consigliere -
Dott. ALBERTO MACCHIA	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO DI MARZIO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) KHALIFET MOHSEN BEN MOHAMED N. IL 17/04/1968

avverso la sentenza n. 2215/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/01/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto da Khalifet Mhosen Ben Mohamed avverso la sentenza del Tribunale di Varese in data 15.7.2010, che aveva condannato l'imputato per il delitto di ricettazione, per la genericità e aspecificità del motivo di impugnazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo di difensore.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 591, 592 e 581 lett. c) c.p.p. in quanto l'appello sarebbe stato dichiarato inammissibile al di fuori delle ipotesi legalmente previste; e tanto per avere la corte dichiarato inammissibile per genericità un ricorso invece articolato su specifiche censure. Nel ricorso sono dunque analiticamente ricordate le molteplici circostanze di fatto su cui la difesa aveva poggiato le proprie argomentazioni.

Con un secondo motivo si lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte motivato la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione con argomentazioni non conseguenti: in particolare affermando che l'imputato avrebbe acquistato merce di provenienza sospetta, con ciò fornendo ragioni per la configurazione non del reato di ricettazione ma, semmai, di incauto acquisto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

L'atto di appello si limita contestare, genericamente, l'insufficienza delle prove a carico dell'imputato con riguardo alla sussistenza del dolo di ricettazione e la ricorrenza, semmai, della fattispecie di cui all'art. 712 c.p. La Corte territoriale ha ribadito come l'imputato non sia stato in grado di fornire alcun riscontro in ordine alle sue affermazioni (pertanto non provate) sulle modalità di acquisto o di trattativa circa i beni oggetto di

reato: non riuscendo pertanto a giustificare , prima ancora della sua buona fede, le ragioni del possesso di tali beni (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Sulla scorta di tale premessa, i giudici di appello hanno ritenuto provato il dolo di ricettazione.

Così decidendo, la Corte territoriale si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Questa Corte ha più volte, del resto, affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. II 11 giugno 2008 n.25756, Nardino; sez.II 27 febbraio 1997 n.2436, Savic).

Ed in tema di reato presupposto deve rilevarsi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità per il delitto di ricettazione, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione dello stesso ne' l'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove coerenti e logiche. Né a tal fine è necessaria, in caso di reato perseguibile a querela, l'effettiva presentazione della stessa, atteso che la querela attiene non alla sussistenza del reato bensì alla sua concreta punibilità.

Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato (Cass. Sez. Un. 26 novembre 2009 n.12433, Nocera; sez.I 17 giugno 2010 n.27548, Screti) l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio.

4. - Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1000.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14.12.2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 23 GEN 2013

IL CANCELLIERE

Claudia Pianelli